

D.g.r. 9 ottobre 2023 - n. XII/1103

Programma di prevenzione del rischio sismico - Contributi per azioni non strutturali di prevenzione consistenti nella realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), ai sensi dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023 «Attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Annualità 2022 e 2023» (G.U. n. 86 del 12 aprile 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio»;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l’art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei primi fondi disponibili ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
- la d.g.r. n. 2616 del 30 novembre 2011 «Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374»;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l’art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale;
- la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la prevenzione del rischio sismico con l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2022;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la prevenzione del rischio sismico con l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2023;
- l’ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 Marzo 2023 «Attuazione dell’art. 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Annualità 2022 e 2023», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 Aprile 2023, con la quale viene disciplinato l’utilizzo delle risorse previste dall’art. 11 del sopra citato decreto-legge n. 39/2009 relativamente alle annualità 2022 e 2023;

Visti, in particolare, i requisiti e i criteri di utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché gli elenchi dei comuni che possono beneficiare dei contributi, stabiliti dall’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023 per le annualità 2022 e 2023;

Tenuto conto che i comuni lombardi, riportati nell’Allegato 8 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023, hanno già realizzato l’analisi della pericolosità sismica locale ai sensi dei criteri regionali attuativi dell’art. 57 della l.r. n. 12/2005, come risulta dagli atti di PGT consegnati dai Comuni stessi a Regione Lombardia in sede di richiesta di pubblicazione sul BURL (tramite l’applicativo MULTIPLAN – PGTWEB);

Ritenuto, quindi, di dare attuazione all’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023 e in coerenza con quanto da quest’ultima stabilito per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di definire i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi, nel limite delle risorse disponibili:

- i contributi sono concessi, per le annualità 2022 e 2023, per la redazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) (art. 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- i contributi sono concessi, previo cofinanziamento della spesa da parte dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 7 dell’Ordinanza in oggetto, per i quali l’accelerazione massima al suolo «ag» è maggiore o uguale a 0,125g, in misura non inferiore al 25% del costo complessivo degli studi (art. 4, comma 2 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);

- gli studi di microzonazione sismica dovranno essere almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’art. 9 (art. 4, comma 1 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- per i soggetti beneficiari di cui all’allegato 8 dell’ordinanza, per i quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all’art. 5 della medesima ordinanza, i contributi sono concessi anche senza cofinanziamento al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell’art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, e con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica (art. 8 commi 1 e 3 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- gli studi di microzonazione sismica sono sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) (art. 9 comma1 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- per i soggetti beneficiari che hanno già beneficiato dei finanziamenti di cui alle precedenti Ordinanze per la sola realizzazione degli studi di microzonazione sismica, i contributi sono concessi per la realizzazione della sola analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) senza necessità di cofinanziamento (art. 10 comma1 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- l’assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente alle unioni o altre forme associate di comuni di cui all’allegato 7, che svolgono l’esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata (art. 11 comma 2 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023) e, laddove non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, il cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario è ridotto fino al 15% del costo degli studi (art. 11 comma 3 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);
- l’entità del contributo massimo erogabile è calcolata in funzione della popolazione residente nel territorio comunale (art. 6 - Tabella 1, art. 10 - Tabella 2 e art. 11 - Tabella 3 dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023);

Ritenuto, inoltre, di stabilire il seguente ordine di priorità delle domande ammissibili a finanziamento per la redazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza riguardanti l’intero territorio comunale, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978/2023:

- a) il parametro di accelerazione al suolo «ag» maggiore;
- b) le unioni o altre forme associate di Comuni di cui all’allegato 7 dell’Ordinanza, che svolgono l’esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata;
- c) i Comuni elencati nell’allegato 7 dell’Ordinanza in funzione del numero di abitanti;
- d) i Comuni elencati nell’allegato 8 alla medesima ordinanza, già dotati di studi di microzonazione sismica ma non certificati nelle modalità di cui all’art. 5 dell’Ordinanza 978/2023;
- e) i Comuni che hanno già beneficiato dei finanziamenti di cui alle precedenti Ordinanze per la sola realizzazione degli studi di microzonazione sismica, per la redazione dell’analisi della Condizione limite per l’emergenza;

Dato atto che:

- la graduatoria verrà stilata in base al valore del parametro «ag» decrescente e dell’ordine di priorità di cui al punto precedente. Per le istanze formulate da unioni di comuni si considererà, per l’ordine di posizionamento in graduatoria, il valore del comune con parametro «ag» più elevato tra quelli oggetto di istanza;
- a seguito dell’approvazione della graduatoria con decreto dirigenziale, Regione Lombardia ne darà comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile e agli Enti beneficiari, specificando i termini temporali di redazione e consegna degli studi;

Considerato che i contributi massimi, definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 12 aprile 2023, sono concessi nella misura stabilita nella seguente tabella:

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 16 ottobre 2023

Numero abitanti	Tabella 1 - Art. 6 c.1 Contributo massimo MS e CLE	Tabella 3 - Art. 11 c.1 Contributo massimo MS e CLE per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza	Tabella 2 - Art. 10 c.2 Contributo massimo per la sola analisi CLE
ab ≤ 2.500	11.250,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €
2.500 < ab ≤ 5.000	14.250,00 €	19.000,00 €	3.000,00 €
5.000 < ab ≤ 10.000	17.250,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €
10.000 < ab ≤ 25.000	20.250,00 €	27.000,00 €	3.000,00 €
25.000 < ab ≤ 50.000	24.750,00 €	33.000,00 €	5.000,00 €
50.000 < ab ≤ 100.000	27.750,00 €	37.000,00 €	5.000,00 €
100.000 < ab	32.250,00 €	43.000,00 €	7.000,00 €

Dato atto che:

- l'erogazione dei contributi sarà successiva al riconoscimento della conformità di tali studi alle specifiche tecniche sopra riportate e agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, nonché alla successiva rendicontazione da parte del beneficiario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli studi;
- per tutto quanto non specificato nella presente delibera si rinvia al testo dell'ordinanza del c.d.p.c.n. 978 del 24 marzo 2023;

Dato atto che gli studi di microzonazione sismica e le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, realizzati nell'ambito dell'attuazione dell'ordinanza c.d.p.c.n. 978/2023, dovranno essere successivamente recepiti nello strumento urbanistico comunale secondo le procedure della l.r.n. 12/2005 nonché nello strumento di pianificazione di protezione civile di riferimento;

Visto l'Allegato A al presente atto, che riporta le specifiche definite da Regione Lombardia che hanno la finalità di integrare i contenuti relativi all'analisi sismica già previsti nei criteri regionali (All. 5 alla d.g.r.n. 2616/2011) di attuazione della l.r.n. 12/2005 con quelli nazionali;

Considerato che:

- gli studi di microzonazione sismica dovranno essere realizzati conformemente agli «Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica (ICMS, 2008)» e successive linee guida integrative e agli «Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica (versione 4.2 - dicembre 2020)» nonché alle specifiche di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;
- le analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano dovranno essere realizzate utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'o.p.c.m.n. 3907/2010 ed emanata con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 27 aprile 2012 e rispettando gli «Standard di rappresentazione e archiviazione informatica analisi della CLE» (versione 3.1 - novembre 2018);

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2023, che prevede la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 11 del d.l. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con Legge n. 24 giugno 2009, n. 77, per le annualità 2022 e 2023, assegnando alla Lombardia risorse pari all'importo complessivo di € 1.122.893,81, ripartite come di seguito riportato:

- € 123.747,48, per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dell'ordinanza c.d.p.c.n. 978/2023;
- € 999.146,33, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), dell'ordinanza c.d.p.c.n. 978/2023, relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, considerati strategici e fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici;

Dato atto che, con decreto d.u.o.n. 10648 del 13 luglio 2023, è stata accertata sul capitolo di entrata del Bilancio regionale 4.0200.01.6806, sull'annualità 2023, la somma di € 1.122.893,81;

Ritenuto, quindi, di ricorrere all'utilizzo delle risorse di cui sopra, per complessivi 123.747,48 €, e che per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione di cui trattasi, i fondi trovano copertura al competente capitolo di spesa vincolato 11.01.203.6807 «contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» del bilancio di previsione 2023-2025;

Visto l'Allegato B, allegato al presente atto, in cui sono riportati gli obiettivi, i criteri e le modalità del bando attuativo per l'assegnazione dei contributi;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari predisposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte dagli Enti locali che beneficeranno delle risorse stanziare e destinate alla realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di prevedere, come meglio esplicitato nell'Allegato B di cui sopra, l'attivazione della procedura di adesione mediante la piattaforma regionale «Bandi Online» per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 e in particolare l'obiettivo strategico 5.3.3 «Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978, descritti in premessa;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli allegati A e B;

3. di stabilire che, con successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi, si procederà:

- all'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo in coerenza con gli obiettivi, criteri e le modalità espressi nell'Allegato B;
- all'approvazione degli elenchi predisposti sulla base delle domande pervenute, determinati a seguito degli esiti istruttori;

4. di stabilire che i fondi per la copertura finanziaria delle risorse necessarie all'attuazione del programma di prevenzione del rischio sismico di cui trattasi, pari a complessivi 123.747,48 €, trovano copertura al competente capitolo di spesa vincolato 11.01.203.6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» del bilancio di previsione 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi l'adozione degli atti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 3 provvedendo all'assegnazione della somma complessiva di 123.747,48 €, ai soggetti beneficiari individuati in apposita graduatoria predisposta sulla base delle domande di adesione pervenute mediante la piattaforma regionale «Bandi Online»;

6. di stabilire che l'erogazione dei contributi sarà successiva al riconoscimento della conformità degli studi alle specifiche tecniche e agli standard di rappresentazione e archiviazione informatica richiamati in premessa, e a seguito di specifica rendi-

contazione da parte del beneficiario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli studi;

7. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Allegato A**Criteri per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 978 del 24 marzo 2023****Premessa**

I criteri regionali in base ai quali realizzare studi di microzonazione sismica in Regione Lombardia sono contenuti D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 (Allegato n. 5: "Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T."). Essi prevedono 3 livelli di approfondimento: in fase di pianificazione sono previsti un livello 1, qualitativo, tramite la redazione della carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL), ove sono individuate le aree soggette ad instabilità sismica e le aree soggette a fenomeni di amplificazione e un livello 2, semiquantitativo, finalizzato alla quantificazione dei fattori di amplificazione attesi, mediante l'utilizzo di abachi regionalizzati; in fase di progettazione è previsto un livello 3, quantitativo, eventualmente prescritto nelle norme allegata alla carta di fattibilità geologica.

L'Ordinanza 978/2023 prevede l'utilizzo della procedura indicata negli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (ICMS - Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 2008) e successive Linee Guida e degli Standard di rappresentazione e archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica (vers. 4.2 – dicembre 2020). La procedura prevista negli ICMS 2008 è anch'essa articolata in 3 livelli di approfondimento. Il livello 1 prevede la realizzazione della carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), redatta con filosofia analoga a quella della carta PSL prescritta dai criteri regionali.

Le differenze sostanziali tra le due carte sono:

- nella carta MOPS vengono indicate anche le aree stabili non suscettibili di amplificazione/instabilità;
- nella legenda della carta MOPS ad ogni area è associata una stratigrafia tipo di riferimento e sono previsti simbolismi per indicare forme di superficie e forme sepolte;
- per la stesura della carta MOPS è prevista la redazione della carta delle Indagini e della carta Geologico Tecnica.

Procedura richiesta

Nei territori oggetto di studio saranno applicati i livelli 1 e 2 ai sensi dei criteri regionali e il livello 1 previsto dagli ICMS, seguendo la seguente procedura:

1. sulla base dei dati geologici e geomorfologici di superficie disponibili verrà redatta la carta PSL a scala non inferiore a 1:10.000;
2. sulla base delle esigenze territoriali di ciascun comune sarà effettuata una campagna di indagine, finalizzata alla raccolta dei dati richiesti per l'applicazione del livello 2 previsto dai criteri regionali, il quale permette di individuare aree omogenee dal punto di vista delle amplificazioni attese e le relative sismostratigrafie di riferimento;

3. sulla base dei dati pregressi e delle indagini raccolte ed eseguite come descritto al punto 2 verrà redatta la carta delle Indagini prevista dagli ICMS (a scala non inferiore a 1:10.000), nella quale saranno ubicate e distinte per tipologia tutte le indagini puntuali e lineari disponibili;
4. sulla base delle conoscenze geologiche e geomorfologiche disponibili e dei dati ottenuti dalle indagini verrà redatta la carta Geologico Tecnica (a scala non inferiore a 1:10.000), nella quale sono riportate tutte le informazioni di base (geologia, geomorfologia, caratteristiche litotecniche, geotecniche ed idrogeologiche) necessarie alla definizione del modello di sottosuolo e funzionale alla realizzazione della carta MOPS;
5. redazione della carta MOPS, nella quale saranno delimitate le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e le zone suscettibili di instabilità, utilizzando le informazioni raccolte nella campagna d'indagine come riportato al punto 2;
6. sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del livello 2 dei criteri regionali saranno individuate e delimitate le zone nelle quali il valore di soglia comunale riferita al livello di sicurezza prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni risulta inferiore al valore del fattore di amplificazione atteso;
7. eventuale campagna di indagine integrativa finalizzata alla miglior delimitazione e definizione delle aree di cui al punto 6, tramite l'applicazione del livello 2 dei criteri regionali.

Elaborati richiesti

1. Standard per la microzonazione sismica e relativo software di archiviazione sono disponibili al seguente link: <https://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/category/38-standardms-42>;
2. Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) ai sensi dei criteri regionali (scala non inferiore a 1:10.000);
3. Carta delle Indagini ai sensi degli ICMS (scala non inferiore a 1:10.000);
4. Carta Geologico Tecnica ai sensi degli ICMS (scala non inferiore a 1:10.000);
5. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ai sensi degli ICMS (scala non inferiore a 1:10.000);
6. Carta dei Fattori di Amplificazione derivante dall'applicazione del livello 2 ai sensi dei criteri regionali (scala non inferiore a 1:10.000);
7. Note illustrative della carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ai sensi degli ICMS.

Raccomandazioni relative al rispetto degli Standard di rappresentazione e archiviazione informativa degli studi di microzonazione sismica

1. Il sistema di riferimento utilizzato in TUTTI i file vettoriali e raster DEVE essere sempre "WGS_1984_UTM_Zone_33N" e DEVE essere definito per ogni file;
2. La struttura di archiviazione dei file e i nomi delle cartelle NON DEVE essere modificata rispetto a quella prevista dagli "Standard". La struttura è anche disponibile sul sito internet del

CentroMS: <https://www.centromicrozonazioneismica.it/it/download/category/23-standard-ms-e-cle>;

3. I file devono essere nominati e collocati **OBBLIGATORIAMENTE** all'interno delle cartelle così come specificato negli "Standard";
4. La struttura degli shapefile forniti (nomi e formato dei campi) **NON DEVE** essere modificata. I campi eventualmente non compilati **NON DEVONO** essere eliminati;
5. La struttura del database Cdi_Tabelle (nomi e formato dei campi) **NON DEVE** essere modificata. I campi eventualmente non compilati **NON DEVONO** essere eliminati;
6. I campi "ubicazione_prov" e "ubicazione_com" delle tabelle Sito di Cdi_Tabelle **DEVONO** contenere i codici ISTAT rispettivamente di Provincia e Comune;
7. Gli elementi delle tabelle Parametri (puntuali/lineari) **DEVONO** avere il campo "valore" **SEMPRE** compilato;
8. Il campo "id" di shapefile e tabelle **DEVE** essere **SEMPRE** compilato e univoco;
9. Il campo "tipo" di shapefile e tabelle **DEVE** contenere le codifiche degli elementi così come indicate negli standard. Non è possibile, in questa fase, aggiungere altri codici. Se si ritiene indispensabile, un'eventuale proposta può essere presentata alla Commissione tecnica attraverso i referenti regionali per una valutazione e approvazione;
10. I dati di ogni Comune **DEVONO** essere inseriti in **UNA SOLA** struttura ossia, diverse località dello stesso Comune devono essere sempre archiviate all'interno di un unico database.

Si sottolinea infine che, in fase di preistruttoria, i dieci punti suddetti verranno preliminarmente verificati. Nel caso in cui uno dei requisiti sopraelencati non sia soddisfatto NON si procederà all'istruttoria.

Allegato B - scheda dei criteri della manifestazione di interesse per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui dell'Ordinanza C.D.P.C. 978/2023

Programma di prevenzione del rischio sismico - contributi per azioni non strutturali di prevenzione consistenti nella realizzazione di studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) ai sensi dell'Ordinanza c.d.p.c. n. 978 del 24 marzo 2023 "Attuazione dell'art. 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145. Annualità 2022 e 2023" (G.U. n. 86 del 12/04/2023)

FINALITÀ	L'Ordinanza C.D.P.C. 978/2023 disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo <i>per la prevenzione del rischio sismico</i> , previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Una quota parte delle risorse disponibili per l'annualità 2022 e 2023, sono destinate al finanziamento delle azioni di prevenzione non strutturale consistenti nella realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei territori a maggior pericolosità sismica del territorio regionale. Elemento innovativo riguarda la semplificazione della modalità di partecipazione: sarà sufficiente da parte dei soggetti interessati un unico accesso alla piattaforma regionale Bandi Online, durante il quale verrà espletata la fase di adesione, con evidente riduzione di tempi e procedure
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse finanziarie ammontano a 123.747,48 € e trovano copertura sul capitolo 6807 "Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici " che offre la necessaria disponibilità sull'esercizio 2023
SOGGETTI BENEFICIARI	Comuni inseriti negli allegato 7 e 8 dell'Ordinanza C.D.P.C. 978/2028
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO	Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 04 maggio 2023, pubblicato sulla GU Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023, che ripartisce tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 per le annualità 2022 e 2023, risultano assegnati alla Regione Lombardia Euro 123.747,48 per studi di microzonazione sismica accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle azioni di prevenzione non strutturale, sono definiti in base alla popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 978 del 12 aprile 2023 nella misura stabilita dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui alla medesima Ordinanza
SPESE AMMISSIBILI	Affidamento di incarichi professionali, per la redazione dello studio di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	A seguito di pubblicazione del bando attuativo, i soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse unicamente accedendo alla piattaforma regionale Bandi Online, secondo la tempistica indicata dal bando stesso (termine presentazione domande 29 dicembre 2023)
ISTRUTTORIA	Istruttoria formale dei soggetti finanziabili, con la verifica dei requisiti stabiliti dal bando entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse con contestuale predisposizione della graduatoria delle istanze
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	L'erogazione del contributo, in un'unica soluzione, sarà successiva al riconoscimento della conformità dello studio di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza alle specifiche di riferimento e alla successiva rendicontazione da parte del beneficiario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli studi